

*a Tutti i Clienti
Loro sedi*

Oggetto: OBBLIGO PER GLI PSICOLOGI DI COMUNICAZIONE DEI DATI SANITARI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS) - AGGIORNAMENTO

La normativa relativa al **SISTEMA TESSERA SANITARIA** prevede che vengano messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le **spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi “precompilata”**.

In seguito all’emanazione del Decreto del MEF del 1° Settembre 2016 e alla sua pubblicazione nella G.U. n°14 del 13/09/2016 gli **iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi sono stati aggiunti tra i soggetti obbligati** a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie erogate a far data dal 1 gennaio 2016.

Il tema in esame era già stato oggetto della nostra precedente Circolare n°4/2016 reperibile al seguente link:

http://www.kerdos.it/file/2016/10/Circ4-2016-Novit%C3%A0_Invio_Dati_Sistema_TS.pdf

L'unico aspetto non affrontato dalla predetta circolare riguarda l'informativa che è necessario dare ai pazienti ed il loro diritto ad opporsi alla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

OPPOSIZIONE DEL PAZIENTE

Nella sostanza sono state individuate tre modalità tecniche attraverso le quali il cittadino può opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria:

1. **Richiesta verbale al professionista erogante la prestazione medica**
2. Registrazione al sito www.sistemats.it
3. Invio di uno specifico modulo all’Agenzia delle Entrate.

Si sottolinea che solo con riferimento alla prima modalità di esercizio del diritto di opposizione il professionista ha un ruolo attivo e deve adempiere a specifici obblighi di legge, mentre le altre due

modalità sono di esclusiva competenza del singolo paziente e se lo riterrà necessario dovrà provvedervi autonomamente.

La normativa prevede poi “letteralmente” che il paziente abbia diritto di opporsi **oralmente** all’invio dei propri dati.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre previsto che il professionista o la struttura sanitaria conservino “l’informazione di tale opposizione”.

In una faq pubblicata sul Portale Progetto Tessera Sanitaria è stato precisato che, in considerazione del tenore letterale della norma, i professionisti non possono e non devono chiedere al cittadino di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro.

In tali casi, è sufficiente annotare sulla fattura (sia sull’originale che sulla copia) la seguente dicitura:

“Il paziente si oppone alla trasmissione al sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/7/2015”.

Il professionista inoltre, conservando una copia della fattura emessa, come prevede la normativa tributaria, adempierà anche a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate nei provvedimenti sopra menzionati relativamente alla “conservazione dell’informazione di tale opposizione”.

Per l’anno 2016, che va considerato come un periodo provvisorio dal momento che la normativa è stata introdotta quasi a fine anno con effetto retroattivo, il paziente potrà esercitare oralmente il proprio diritto di opposizione solo con riferimento alle fatture emesse successivamente all’entrata in vigore del provvedimento. La data che funge da “spartiacque” è il 14 Novembre 2016 (60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/9/2016).

Questo significa che il professionista psicologo sarà tenuto ad **inviare telematicamente al STS tutti i dati sanitari delle ricevute/fatture emesse fino al 13/11/2016** senza possibilità di consultare il Cliente; quest’ultimo per tali spese potrà esercitare solamente la modalità del diritto di opposizione, ovvero attraverso il Sistema TS o con apposito modulo da presentare all’Agenzia delle Entrate. Per **le ricevute/fatture emesse a partire dalla data del 14/11/2016 si dovrà invece tenere conto delle eventuali opposizioni** annotate sui documenti e quindi escludere queste ultime dall’invio telematico.

In considerazione del fatto che il 2016 è un anno di transizione, che la normativa è stata introdotta tardivamente e retroattivamente ed è comunque rimasta incerta sulla problematica relativa all'informazione dei pazienti ed alla validità temporale dell'opposizione alla trasmissione dei dati, lo Studio propenderebbe all'invio massivo di tutti i dati relativi all'anno 2016 (a meno che qualche paziente non abbia autonomamente ed esplicitamente comunicato il proprio diniego) ed invita invece ad informare regolarmente i pazienti a partire dall'anno 2017.

In calce alla presente circolare si riporta il fac-simile di un cartello informativo che può essere esposto presso gli studi psicologici per informare i pazienti.

In alternativa è possibile veicolare l'informativa con apposita circolare da consegnare ai singoli pazienti, riportando le medesime informazioni.

Lo Studio KERDOS ha già seguito tutti i Clienti interessati al completamento della procedura di accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria.

La prossima scadenza sarà pertanto l'invio pratico ed effettivo dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che verrà eseguito direttamente dallo Studio in seguito al completamento delle registrazioni contabili delle fatture emesse fino al 31/12/2016.

I dati relativi all'anno 2016 devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 Gennaio 2017.

Per tale motivo chiediamo a tutti gli Psicologi Clienti dello Studio di far pervenire le fatture emesse dell'anno 2016 (non ancora consegnate allo Studio e quindi tendenzialmente quelle dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2016) entro e non oltre il 13 Gennaio 2017, al fine di consentire la tempestiva registrazione delle stesse ed i relativi controlli o verifiche necessari all'invio dei dati al Sistema TS.

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

INFORMAZIONE AI CLIENTI DELLO STUDIO

OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

A seguito del D.Lgs. n.175/2014 dal 2016 **il presente Studio** è tenuto a inviare elettronicamente al “Sistema Tessera Sanitaria”, che li trasmetterà all'Agenzia delle Entrate, **le informazioni contabili relative alle spese sanitarie da Lei sostenute**, ai fini dell'elaborazione del cosiddetto “730 Precompilato”.

È possibile esercitare l'opposizione all'invio dei dati, prima dell'emissione della fattura, **tramite esplicita richiesta verbale**, che verrà annotata sul documento fiscale.

Nel caso in cui non ci si opponga, **le predette informazioni contabili confluiranno nel “730 Precompilato”**, risultando così accessibili anche da parte dei soggetti ai quali il contribuente è, eventualmente, fiscalmente a carico (come ad es. il coniuge).

In caso di paziente minorenne o incapace di agire l'opposizione deve essere esercitata dal genitore o tutore.